



# **UNIONE DEI COMUNI**

## **VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -  
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

---

**Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST - ZOLA PREDOSA**

**REGISTRO ORDINANZE N. 76 DEL 21/05/2020**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VICOLO DEL LAVORO CIVICO 2/A A ZOLA PREDOSA, PER EFFETTUARE LAVORI DI SCAVO PER RIMOZIONE ALLACCIO INTERRATO GAS METANO PER CONTO DI ITALGAS RETI S.P.A. DAL 08 GIUGNO 2020 AL 10 GIUGNO 2020.**

**PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VICOLO DEL LAVORO CIVICO 2/A A ZOLA PREDOSA, PER EFFETTUARE LAVORI DI SCAVO PER RIMOZIONE ALLACCIO INTERRATO GAS METANO PER CONTO DI ITALGAS RETI S.P.A. DAL 08 GIUGNO 2020 AL 10 GIUGNO 2020 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.30.**

**IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”**

**Vista** la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Antonio Landolina, (Prot.Unione n. 10345 del 15.05.2020) in qualità di incaricato della Ditta VERONESE IMPIANTI S.p.A. con sede legale a Este (PD) in Via A. Volta civ. 20 - P.IVA 01297950287 - a seguito dei lavori di scavo necessari per la rimozione di allaccio interrato gas metano per conto ITALGAS RETI S.p.A. con sede legale a Largo Regio Parco civ. 9 a Torino – P. IVA 10538260968 - in Vicolo del Lavoro civico 2/A del territorio di Zola Predosa.

**Visti** gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada”;

**Vista** l'autorizzazione allo scavo ID 2421 rilasciata dal Comune di Zola Predosa,

**Visto** il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”;

**Ritenuto che**, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

**Vista** la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

**dal 08 Giugno 2020 al 10 Giugno 2020, dalle ore 08.30 alle ore 18.30 in Vicolo del Lavoro civ. 2/A a Zola Predosa** l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, sul lato dell'occupazione, per una lunghezza massima di metri 30,00 con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
2. Istituzione del limite di velocità km/h 20 e del divieto di sorpasso.
3. Istituzione del restringimento della carreggiata e del senso unico alternato in corrispondenza dell'occupazione regolato da almeno due movieri con bandierine rosse e/o paletta in Vicolo del Lavoro.

**DISPONE**

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere garantita, ove possibile, la transitabilità della carreggiata, anche mediante posa di piastre metalliche a sormontare gli scavi aperti.

- In caso di occupazione di stalli riservati ad invalidi o altre categorie dovranno essere predisposti stalli analoghi il più prossimi possibile a quelli occupati.

- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito

pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare la ditta esecutrice dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a [polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it), la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

p. La Comandante  
Ispettore Superiore  
Dott. Maurizio Fantini  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal 22/05/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 22/05/2020

**L'incaricato di Segreteria**

Maurizio Fantini

---